CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Tasso di interesse legale e altre novità in vigore dal 1° gennaio 2022 -

23 Dicembre 2021

Indice:

1. Tasso di interesse legale – incremento all'1,25% dal 2022 – effetti ai fini fiscali e contributivi 1
2. Rinvio dell'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022 2
3. Contrasto all'emissione di false lettere d'intento 3

Aumento del tasso di interesse legale all'1,25% a decorrere dall'1.01.2022

1. Tasso di interesse legale – incremento all'1,25% dal 2022 – effetti ai fini fiscali e contributivi

1.1 Aumento all'1,25% del tasso di interesse legale

Con il D.M. 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è stato **aumentato dallo 0,01% all'1,25%** in ragione d'anno.

1.2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell'**1,25%** si applica dall'**1.1.2022**.

1.3 Effetti ai fini fiscali

L'aumento del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, aggravandone di conseguenza il relativo onere complessivo. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- all'**1,25%**, dall'1.1.2022 fino al giorno di versamento compreso.

L'incremento del tasso d'interesse legale si applica altresì:

- alla rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- all'adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- alla regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti contributivi.

Infine si segnala che il nuovo tasso in misura pari all'1,25% rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati in forma scritta, dovuti in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del TUIR);

- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del TUIR).

2. Rinvio dell'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022

2.1 Rinvio dell'obbligo di trasmissione delle fatture estere tramite SdI e dell'abolizione dell'esterometro

L'articolo 5, comma 14-*ter*, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione) ha disposto **il rinvio dell'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022** in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2022 (nostra comunicazione del 22.09.2021).

Rinvio al 1° luglio 2022 dell'obbligo di trasmissione tramite SdI dei dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti

Resta, quindi, invariata, per un ulteriore semestre, la possibilità di avvalersi delle attuali modalità e termini di comunicazione relative alle operazioni transfrontaliere effettuate fino al 30 giugno 2022, che dovranno essere effettuate entro le seguenti scadenze:

Trimestre di riferimento	Scadenza
Ottobre – Dicembre 2021	**31/01/2022**
Gennaio – Marzo 2022	**2/05/2022**
Aprile – Giugno 2022	**22/08/2022**

In conseguenza dell'ultima modifica normativa, l'obbligo di trasmettere i dati relativi alle operazioni con clienti e fornitori **non residenti** attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato XML già utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche, entrerà in vigore per le operazioni effettuate **a decorrere dal 1° luglio 2022**. Pertanto, sarà necessario procedere come segue:

- per gli **acquisti di beni e servizi** da soggetti non residenti, **i sistemi contabili dovranno essere adattati per consentire l'integrazione elettronica delle fatture ricevute e l'emissione dell'autofattura in formato XML, utilizzando i seguenti "TipiDocumento"**:
  - **TD17** per l'integrazione o autofattura per l'acquisto di servizi dall'estero;
  - **TD18** per l'acquisto di beni intracomunitari;
  - **TD19** per l'integrazione o autofattura di acquisto di beni *ex* articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;
- per le **operazioni attive** estere sarà, invece, sufficiente utilizzare il file XML della fattura elettronica con il codice destinatario convenzionale a sette "X".

Resta confermato che i documenti XML elettronici relativi alle operazioni con soggetti non residenti (fatture attive, autofatture, integrazione di documenti ricevuti) dovranno essere trasmessi allo SdI nei seguenti **termini**:

- per le operazioni attive, entro il termine ordinario di emissione delle fatture, quindi:
  - **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione in caso di fattura immediata;
  - **entro il 15 del mese successivo** in caso di fattura differita;
- per le operazioni ricevute, entro il **quindicesimo (15°) giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di cedente/prestatore UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di cedente/prestatore ExtraUE).

Per i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022, hanno già provveduto ad adattare i propri sistemi contabili per consentire l'integrazione elettronica delle fatture ricevute e l'emissione dell'autofattura in formato XML, resta chiaramente facoltativa la trasmissione tramite SdI dei dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto la fatturazione elettronica è sostitutiva dell'obbligo comunicativo, come previsto dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 127/2015.

2.2 Modifiche al regime sanzionatorio

Con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 1, comma 1104, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha **modificato il regime sanzionatorio** riferito alle

ipotesi di mancata o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

Modificato il regime sanzionatorio per le violazioni relative al primo e al secondo trimestre 2022

Infatti, all'articolo 11, comma 2-*quater*, del D. Lgs. 471/1997, dopo il primo periodo è stata aggiunta la previsione in base alla quale "*per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili*".

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Conseguentemente, tenuto conto della proroga al 1° luglio 2022 dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere attraverso il Sistema di Interscambio, per quanto riguarda il primo e per il secondo trimestre 2022 continuerà a trovare applicazione la sanzione di euro 2 a fattura, con un massimo di 400 euro/mese (1.200,00 euro nel trimestre di riferimento).

Si segnala che, per espressa previsione normativa (articolo 11, comma 2-*quater*, D. Lgs. n. 471/1997), alla sopra citata violazione non si applica il principio del cumulo giuridico. Tuttavia, antecedentemente alla notifica di un atto di accertamento, è comunque possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997.

3. Contrasto all'emissione di false lettere d'intento

3.1 Il quadro normativo

Attraverso l'articolo 1, commi da 1079 a 1083, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) sono state introdotte specifiche misure rafforzative di contrasto alle frodi IVA realizzate attraverso l'utilizzo del plafond.

Introdotte nuove misure di contrasto alle frodi IVA realizzate mediante l'utilizzo del plafond e l'emissione di false lettere d'intento

In attuazione di tali disposizioni antifrode, con il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293390 del 28 ottobre 2021** (pubblicato sulla G.U del 29.10.2021) sono stati individuati i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali e sono stati definiti:

- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

Le disposizioni del sopra citato provvedimento hanno efficacia a decorrere **dall'1.01.2022**.

Nel dettaglio, si segnala che le verifiche operate dall'Amministrazione Finanziaria avranno ad oggetto il controllo dell'effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983 e potranno essere operate anche mediante l'incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.

In base a quanto specificato nel provvedimento, la valutazione del rischio sarà principalmente basata su:

- un'analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

- l'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

3.2 Gli effetti derivanti dal nuovo sistema di controllo

Qualora l'attività di analisi e controllo condotta dall'Amministrazione Finanziaria dovesse portare ad individuare una o più criticità, le dichiarazioni d'intento trasmesse **saranno invalidate** e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate. Di tale verifica l'Agenzia ne darà notizia sia al soggetto interessato, con un'apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d'intento invalidata e le relative motivazioni, sia il cedente o prestatore destinatario della lettera d'intento invalidata.

Comunicazione di invalidità trasmesse tramite PEC dall'Agenzia delle Entrate in caso di riscontro di irregolarità sulle dichiarazioni d'intento

Viene inoltre stabilito che, come previsto dall'articolo 1, comma 1181, della Legge n. 178/2020, l'invalidazione della lettera di intento comporterà **lo scarto della fattura elettronica** trasmessa mediante il Sistema di Interscambio recante il titolo di non imponibilità IVA, con individuazione del motivo dello scarto riportata nella ricevuta rilasciata al cedente o prestatore.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che, a seguito dell'esito irregolare delle attività di analisi e controllo, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere **ulteriori dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate e gli eventuali modelli trasmessi verranno scartati dal sistema.

In ogni caso, è comunque concessa facoltà al soggetto passivo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la documentazione utile a dimostrare il possesso dello *status* di esportatore abituale al fine di confermare la correttezza del proprio operato. In caso di riscontro della sussistenza dei presupposti, l'Ufficio provvede, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento.

3.3 Le modalità di emissione delle fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 trasmesse allo SdI

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SdI, nei confronti di un esportatore abituale, è necessario utilizzare **esclusivamente** il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.

Pertanto, la fattura elettronica deve riportare:

- nel campo **2.2.1.14** "*Natura*" il codice specifico N3.5 "*Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento*";
- nel blocco **2.2.1.16** "*AltriDatiGestionali*" per ogni lettera d'intento, la dicitura "INTENTO" (da indicare nel campo **2.2.1.16.1**), il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo (da indicare nel campo **2.2.1.16.2**) nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (da indicare nel campo **2.2.1.16.4**). Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento è rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e si compone di due parti:
  - la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  - la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "**-**" oppure dal segno "**/**".